

Ipoteca sui beni conferiti nel fondo patrimoniale

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

Tra gli **strumenti di protezione** del patrimonio è possibile annoverare il **fondo patrimoniale**. Secondo quanto previsto dall'[articolo 167, cod. civ.](#), ciascuno o entrambi i **coniugi**, per atto pubblico, oppure un **terzo**, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale **destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia**.

Da tale definizione appaiono subito evidenti quali siano i **requisiti e le condizioni**, ai fini della piena efficacia dell'istituto in parola. Prima di tutto, è **requisito essenziale** per l'implementazione del fondo patrimoniale il **matrimonio** (tale requisito finisce quindi per rappresentare un **limite** dell'istituto).

Invero, l'atto di **destinazione** dei beni al fondo, anche se realizzato prima che il matrimonio sia celebrato, si realizzerà **solo al momento del sorgere del vincolo matrimoniale** e, soprattutto, il **fondo cessa** nel momento dello **scioglimento del matrimonio**.

Altra peculiarità dell'istituto è che **esso può avere ad oggetto** soltanto **beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri**, oppure **titoli di credito**. Anche tale previsione distingue il **fondo patrimoniale** da altri strumenti di protezione patrimoniale (come, ad esempio, il **trust**) che, invece, non subiscono **alcuna limitazione** nemmeno da questo punto di vista.

Infine, è assolutamente rilevante il concetto di "**bisogni della famiglia**", atteso che tali esigenze finiscono per **limitare le possibilità di aggredire i beni destinati a tale scopo**.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità (**Cassazione n. 10220/2018**), la **nozione** di bisogni della famiglia va **interpretata estensivamente** in modo tale da contemplare, non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, ma anche le **esigenze volte al "pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi"**.

Dunque, la giurisprudenza adopera un criterio di tipo negativo tale per cui **solo i bisogni di**

natura voluttuaria o speculativa non possono essere **soddisfatti** attraverso il fondo patrimoniale.

Molto complessa è, poi, la questione relativa alla riconducibilità dei **debiti tributari e imprenditoriale (o professionali)** al concetto di bisogni della famiglia, atteso che dalla **strumentalità o meno** rispetto al soddisfacimento dei **bisogni della famiglia** discenderà la legittima aggressione dei **beni conferiti in fondo patrimoniale**.

Al riguardo, la suprema Corte (**Cassazione n. 8881/2018**) ha affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, **l'iscrizione ipotecaria** di cui all'[articolo 77, D.P.R. 602/1973](#), è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'[articolo 170 cod. civ.](#), e, dunque, è **legittima solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia**, ovvero se il titolare del credito **non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni**. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, ne escluse, per il solo fatto della insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, di talché **grava, in ogni caso, sul debitore** che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale **l'onere di provare la estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore**.

Trattasi di principio dai **risvolti pratici molto importanti**. Appare evidente come la giurisprudenza di legittimità gravi il **conferente** di beni in fondo patrimoniale dell'**onere di provare** che il debito è stato contratto per soddisfare **esigenze estranee ai bisogni della famiglia**.

Anche di recente (**Cassazione n. 26496/2024**) i Giudici di vertice hanno ribadito che, in caso di **iscrizione ipotecaria** sugli immobili appartenenti ad un fondo patrimoniale, è **onere del contribuente** dimostrare **l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia** e la **consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore**.

Da ultimo, con specifico riferimento ai **debiti erariali**, è bene prestare attenzione a non incorrere nella fattispecie criminosa della **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** prevista dall'[articolo 11, D.Lgs. 74/2000](#).

Sul punto, è stato precisato che, ai fini dell'**integrazione del reato** di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di **dimostrare**, sia sotto il profilo dell'**attitudine della condotta** che della sussistenza del **dolo specifico di frode**, che la creazione del **patrimonio separato** sia idonea a **pregiudicare l'esecuzione coattiva** e strumentale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario; con la conseguenza che il giudice, ove la difesa prospetti l'esistenza di **beni non inclusi nel fondo** e di un **valore** tale da costituire **adeguata garanzia**, deve **motivare** sul perché la segregazione patrimoniale rappresenta, nel caso di specie, uno strumento idoneo a rendere **più difficoltoso il recupero** del credito erariale (**Cassazione n. 9154/2015**).